

D.G.R. LOMBARDIA 18 10 2000 - N - 7/1672

Disposizioni Attuative di cui al Paragrafo II.2 Punto 3 della L.R. N. 15/2000 «Norme in Materia di Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche in Attuazione del D.lgs. N.114/98 e “Primi Indirizzi Regionali di Programmazione del Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche”».

In B.U.R.L. n° 46 del 13-11-2000

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare il titolo X concernente le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche;
- la l.r.21 marzo 2000 n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. n. 114/98 e “Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche” ed in particolare il paragrafo II.2 punto 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare i criteri ed i parametri in relazione ai quali autorizzare l'istituzione e l'ampliamento, nel triennio 2000-2002, dei mercati ai sensi del paragrafo II.2 punto 2;

Dato atto che:

- nel triennio 2000-2002 è consentito uno sviluppo delle aree mercantili fino ad un massimo di 1.000 nuovi posteggi;
- i criteri ed i parametri sono in gran parte già desumibili dal citato paragrafo II.2 punto 2 il quale stabilisce un ordine decrescente di priorità sulla base del quale valutare le domande dei comuni;
- è necessario procedere ad una definizione del criterio di cui al paragrafo II.2 punto 2 lettera a) concernente le caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 114/98;

Considerato che per i comuni di minori dimensioni, senza o con pochi posteggi, l'incremento del 3% della rete mercatale esistente al momento dell'entrata in vigore della l.r. n. 15/2000 molto verosimilmente non sarà sufficiente per adeguare la rete stessa alle esigenze dei consumatori;

Visti i criteri di cui all'allegato A «Disposizioni attuative di cui al paragrafo II.2 tinto 3 della l.r. n.

15/2000», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentite le Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e l'Associazioni dei comuni italiani;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

- di adottare nel triennio 2000-2002, per il rilascio del nulla osta ai comuni per l'istituzione o il potenziamento dei mercati, i criteri di cui all'allegato A) «Disposizioni attuative di cui al paragrafo II.2 punto 3 della l.r. n. 15/2000» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

Disposizioni attuative della LR15/2000 ai sensi del paragrafo II.2 punto 3

In attuazione di quanto previsto dalla l.r. 15/2000 allegato A «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche» paragrafo II.2, punto 3 sono stabiliti i criteri e i parametri sotto specificati sulla base dei quali la Giunta regionale dovrà valutare le richieste dei comuni di istituire o ampliare i mercati ai sensi del paragrafo II.2, punto 2 del citato allegato A.

1. Dai dati forniti da Unioncamere, riferiti al 1999, risultano in Lombardia 1.419 mercati composti da 58.868 posteggi per una superficie di vendita complessiva di mq. 1.692.313. Questo significa che, ai sensi del paragrafo II.2 punto 1 del citato allegato A, nel triennio 2000-2002, è possibile uno sviluppo della rete mercatale di 1766 nuovi posteggi che sommati a quelli esistenti porterebbero a un totale di 60.634 posteggi. Il predetto incremento del 3% è facoltativo e non richiede il preventivo assenso della regione per i comuni che decidessero di potenziare la rete mercatale esistente. Ai posteggi istituiti in abbinamento ai centri commerciali ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 14/99 non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo II.2, punti 2 e 3 del citato allegato A.

2. Lo sviluppo del 3%, della «rete comunale esistente» alla data di entrata in vigore della legge, stabilito dal paragrafo II.2 punto 1, essendo di natura proporzionale, potrà favorire l'istituzione di

nuovi mercati solo nei comuni già dotati di una rete mercatale consistente mentre i comuni con pochi posteggi potranno verosimilmente ampliare i mercati esistenti di un limitato numero di posteggi. Per tale motivo nell'assegnare i 1.000 posteggi previsti dal paragrafo II.2 punto 2 si ritiene di dover favorire i comuni di minor consistenza demografica sprovvisti di mercato o che intendano potenziare o ristrutturare quello esistente secondo le priorità stabilite nel citato paragrafo.

Nello specifico si ritiene che la priorità di cui alla lettera a) punto 2 del citato paragrafo II.2, relativa alle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del d.lgs. 114/98, debba riguardare nell'ordine:

- i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sprovvisti di mercato o con una rete mercatale gravemente insufficiente;
- i comuni diversi dai capoluoghi di provincia che intendano rivitalizzare le zone periferiche degradate ed - i centri storici nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; tutti gli altri comuni non ricompresi nei primi due casi.

3. I comuni intenzionati, nel triennio di riferimento, a potenziare o ad istituire i mercati secondo le disposizioni di cui al citato paragrafo II.2 punto 2, entro tre mesi dalla data di approvazione del presente atto, sentite le commissioni di cui all'art. 10 commi 1 e 2 della l.r., possono presentare le relative domande alla Giunta regionale, Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - U.O. Promozione delle attività commerciali e fieristiche, via Sassetti n. 32/2 Milano, indicando in modo puntuale gli elementi che giustificano tale richiesta. La domanda può essere presentata anche in relazione a più d'uno degli elementi di valutazione previsti dal paragrafo II.2 punto 2 del citato allegato A.

Nei successivi novanta giorni la Giunta regionale rilascia il nulla osta per il potenziamento o l'istituzione di nuovi mercati.

4. Nel caso le domande presentate superino le disponibilità di posteggi da assegnare nel triennio, la Giunta regionale rilascerà i nulla osta fino all'esaurimento della predetta quota assumendo, nell'ordine, quali elementi di valutazione delle domande quelli stabiliti dalle lettere a), b), c), d) ed e) del citato paragrafo II.2 punto 2 integrata da quanto previsto al precedente punto 2.

Oltre agli elementi di cui sopra la Giunta regionale valuterà se il dimensionamento dei mercati di nuova istituzione è correlato alla domanda, alla capacità attrattiva dello stesso rapportata al bacino di utenza servito, all'incremento demografico, ad eventuali flussi turistici e alla localizzazione sul territorio comunale e quindi risponda a criteri di produttività, di efficienza e di completezza del servizio da rendere al consumatore.

I comuni possono presentare le domande anche successivamente all'espletamento della procedura di cui sopra e le, stesse potranno essere accolte solo se sussistono ancora disponibilità di posteggi da assegnare nel triennio.

5. La Giunta regionale decide le domande di istituzione di nuovi mercati sentite le associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e i comuni confinanti con quello richiedente.

6. Nei mercati di nuova istituzione almeno un terzo dei posteggi deve essere destinato a merceologie alimentari. Inoltre il comune può, al fine di rendere un efficiente servizio ai consumatori anche in rapporto alle altre forme distributive, stabilire che sia garantita la vendita di alcune tipologie di prodotti o gruppi di prodotti destinando ad essi i posteggi mercatali necessari. La determinazione tipologica del posteggio è effettuata allo scopo di garantire ai consumatori alcuni prodotti non offerti o offerti in maniera insufficiente, inadeguata o a condizioni di monopolio dalla restante rete distributiva comunale creando, per l'operatore interessato, un vincolo a vendere esclusivamente i prodotti individuati dal comune.

Qualora dovesse venire meno il presupposto di cui sopra il concessionario del posteggio potrà porre in vendita, oltre ai prodotti stabiliti dal comune, anche gli altri prodotti facenti parte del settore merceologico autorizzato (alimentare o non alimentare).

7. Fermo restando il numero dei posteggi, la scissione, l'accorpamento, lo spostamento del giorno o dell'orario dei mercati esistenti non configura la creazione di un nuovo mercato e per, tanto non richiede il nulla osta regionale.

note
